



Città di
Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2000 – norma 7.5
Certificato CSQ N. 9159.CMPD
del 30/04/2004

T	P51	MD01	Rev. 2
---	-----	------	--------

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Processo trasversale a tutti i settori
segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Regolamento sulle azioni e sugli interventi di solidarietà internazionale

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 92 del 19/11/2009

Esecutivo dal 25/11/2009

Firmato

Il Presidente

Firmato

Il Segretario Generale

INDICE DEL REGOLAMENTO SULLE AZIONI E SUGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE**Capo I – Disposizioni generali**

- Art. 1: Finalità.....pag. 3
- Art. 2: Attività di solidarietà internazionale ...
.....pag. 3
- Art. 3: Soggetti della cooperazione e della
solidarietà internazionalepag. 3
- Art. 4: Criteri generali per l'individuazione
delle iniziative di solidarietà internazionale
.....pag. 4

Capo II – Tipologie d'intervento

- Art. 5: Tipologia delle azioni e degli interventi
di solidarietà internazionalepag. 4
- Art. 6: Progetti di cooperazione solidale
.....pag. 4
- Art. 7: Programmi di cooperazione decentrata
.....pag. 5
- Art. 8: Interventi d'emergenza.....pag. 5
- Art. 9: Attività di informazione ed educazione
alla pace e alla solidarietà internazionale..
.....pag. 5

Capo III – Strumenti e procedure

- Art. 10: Consulta della Solidarietà
Internazionale pag. 5
- Art. 11: Programmazione degli interventi ...
..... pag. 6
- Art. 12: Finanziamento pag. 6
- Art. 13: Procedure per la presentazione dei
progetti pag. 6
- Art. 14: Norma finale pag. 6

REGOLAMENTO SULLE AZIONI E SUGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE**Capo I – Disposizioni generali****Art. 1****Finalità**

1. La Città di Paderno Dugnano riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale

2. Al fine di assicurare e qualificare la partecipazione alle attività di promozione e sostegno alla pace, alla cooperazione e alla solidarietà internazionale, così come previsto dall'art. 272 del D. Lgs. N° 267/2000, la Città di Paderno Dugnano, nell'ambito delle proprie competenze, in conformità con la Costituzione e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, attua, promuove e sostiene iniziative che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio comunale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nel Comune.

Art. 2**Attività di solidarietà internazionale**

1. Per i fini di cui all'art. 1, la Città di Paderno Dugnano sostiene l'attività dei soggetti pubblici e privati di cui all'art. 3, che realizzano azioni di cui all'art. 1.

2. Il Comune di Paderno Dugnano può attuare iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 3.

3. Può inoltre promuovere azioni di informazione ed educazione alla solidarietà internazionale, alla pace e alla cooperazione anche di concerto con i soggetti di cui all'articolo successivo, assicurando il sostegno ad iniziative specifiche.

Art. 3**Soggetti della cooperazione e della solidarietà internazionale**

1. Ai fini del presente regolamento, sono soggetti di cooperazione e solidarietà internazionale:

- a) il Comune di Paderno Dugnano;
- b) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni, le associazioni sportive, le associazioni culturali, le altre associazioni private senza scopo di lucro, che svolgano attività attinente alle finalità del presente regolamento.
- c) le scuole operanti nel territorio comunale.

2. Sono altresì soggetti di cooperazione solidale internazionale all'autosviluppo sostenibile, qualora partecipino, in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, ad azioni di solidarietà internazionale di cui all'art. 5 e con riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro:

- a) le imprese, ivi comprese le società, le cooperative e gli istituti di credito operanti nel territorio comunale, purché rispettino i principi sanciti dalle Nazioni Unite con propria risoluzione n° 2003/16
- b) le organizzazioni sindacali e di categoria e gli enti bilaterali operanti nel territorio provinciale.

3. Purché conformi ai principi di cui al presente Regolamento, iniziative di solidarietà internazionale possono essere effettuate anche da gruppi non giuridicamente costituiti come pure da singoli cittadini residenti nel Comune di Paderno Dugnano.

4. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento, sarà data priorità alle azioni di cooperazione svolte da associazioni, ovvero: a soggetti giuridici afferenti al terzo settore o a soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che operino nel territorio di Paderno Dugnano

Art. 4

Criteri generali per l'individuazione delle iniziative di solidarietà internazionale

1. Le iniziative di solidarietà internazionale disciplinate dal presente Regolamento sono rivolte prioritariamente ai Paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita espressi dai programmi delle Nazioni Unite, versino in situazioni di particolare disagio.

2. Le iniziative sono altresì rivolte a quelle popolazioni che attraversino condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità, o ad altre emergenze pubbliche.

3. Le iniziative di solidarietà internazionale attuate, promosse o sostenute dalla Città di Paderno Dugnano hanno come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali; esse valorizzano inoltre la collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e il carattere integrato dell'azione solidale.

4. L'obiettivo e le modalità di esecuzione delle iniziative di solidarietà internazionale escludono ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione non ostacola la promozione di iniziative di solidarietà che prevedano vantaggi specifici a favore dei gruppi i quali,

in una data situazione locale, versino in condizioni di particolare disagio.

Capo II – Tipologie d'intervento

Art. 5

Tipologia delle azioni e degli interventi di solidarietà internazionale

1. Nel rispetto delle finalità del presente Regolamento e dei criteri previsti dall'articolo 4, la Città di Paderno Dugnano attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, la seguente tipologia di interventi:

- a) progetti di cooperazione solidale;
- b) programmi di cooperazione decentrata;
- c) interventi di emergenza;
- d) attività di informazione ed educazione alla pace ed alla solidarietà internazionale;
- e) ogni altra azione solidale finalizzata al perseguimento delle finalità del presente Regolamento, con particolare attenzione alle attività di solidarietà tra e per i giovani, che favoriscano anche l'arricchimento culturale e linguistico.

Art. 6

Progetti di cooperazione solidale

1. Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative che richiedano un intervento puntuale definito nel tempo e nelle risorse impiegate e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) essere volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie;
- b) assicurare, anche attraverso attività di ricerca e documentazione, la conoscenza da parte degli operatori della realtà culturale, storica, religiosa, politica, sociale ed economica del contesto in cui andranno ad operare;

- c) attenersi a criteri di efficacia, sostenibilità, riproducibilità ed ecosostenibilità degli interventi messi in atto;
- d) suscitare la partecipazione attiva delle popolazioni ricorrendo prioritariamente a professionalità locali, nonché a beni ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell'intervento.

Art. 7

Programmi di cooperazione decentrata

1. Costituiscono programmi di cooperazione decentrata le iniziative che richiedono un intervento complesso diffusamente radicato sui territori di origine e di destinazione, protratto nel tempo, con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti.
2. I programmi di cui al comma 1 devono avere le caratteristiche previste dall'articolo 6.
3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, la Città di Paderno Dugnano attua, promuove e sostiene, in particolare:
 - a) azioni di cooperazione decentrata o comunque iniziative di partenariato territoriale che creino una rete di relazioni tra le comunità destinatarie dell'intervento e la Città di Paderno Dugnano;
 - b) azioni in favore delle istituzioni pubbliche locali dei paesi beneficiari anche attraverso la conclusioni di accordi con esse con l'obiettivo di contribuire alle capacità amministrative locali e la conformità dell'attuazione dei programmi al rispetto dei diritti umani, del principio di non discriminazione e di democrazia;
 - c) azioni a favore del sistema educativo locale quale fattore preferenziale.

Art. 8

Interventi di emergenza

1. Costituiscono interventi di emergenza le iniziative, proprie o promosse in ambito nazionale e internazionale, volte a contribuire alla gestione delle conseguenze di eventi

eccezionali quali calamità naturali o industriali, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione, gravi carenze igienico-sanitarie o eccezionali situazioni di bisogno.

Art. 9

Attività di informazione ed educazione alla pace e alla solidarietà internazionale

1. Costituiscono attività di informazione ed educazione alla pace e alla solidarietà internazionale le iniziative volte alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della cittadinanza, nonché alla formazione di operatori impegnati nella realizzazione degli interventi disciplinati dal presente Regolamento.
2. Le attività di cui al comma 1, indispensabili per condurre efficacemente la lotta contro la povertà globale e conseguire un più equilibrato sviluppo umano, presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) far conoscere ai cittadini di Paderno Dugnano le reali situazioni di vita nei paesi svantaggiati del mondo, con attenzione alla sfera sociale, economica, politica, culturale e religiosa;
 - b) presentare alla Città le iniziative di solidarietà internazionale sostenute dall'Amministrazione e/o promosse in forma coordinata da altri soggetti del territorio, sia nella fase di avviamento dei progetti che durante la loro realizzazione, sia infine al momento della valutazione finale dei risultati;
 - c) concorrere alla formazione nella nostra città di una cultura tesa a stili di vita ispirati al bene comune e ai valori di equità, pace, solidarietà e sostenibilità (fra gli altri, il consumo critico, la finanza etica, il turismo responsabile, il rispetto dell'ambiente);
 - d) fornire ai soggetti impegnati nelle attività di solidarietà internazionale occasioni di formazione e aggiornamento.

Capo III – Strumenti e procedure

Art. 10

Consulta della Solidarietà Internazionale

1. Per dare piena attuazione a quanto stabilito nel presente Regolamento, la Città di Paderno Dugnano, su richiesta delle associazioni interessate, prevede la possibilità di istituzione di una Consulta della Solidarietà Internazionale, alle cui attività potranno partecipare tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 e gli stranieri residenti nel territorio.

2. Le modalità di funzionamento sono quelle già operanti attraverso il vigente Regolamento della partecipazione popolare, approvato con Del. C.C. n° 38/1999.

3. Si dà atto che per la formazione della Consulta di cui al presente articolo, si può derogare al requisito previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento della partecipazione popolare

Art. 11**Programmazione degli interventi**

1. La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, specifica con propria deliberazione le priorità per l'individuazione delle iniziative da promuovere e i criteri per la valutazione delle iniziative da essa sostenute su proposta dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. La Giunta Comunale specifica, con propria deliberazione, la ripartizione tra i diversi tipi di intervento previsti dal presente Regolamento, delle quote del bilancio comunale destinate alle attività di solidarietà internazionale ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12**Finanziamento**

1. Al fine di contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli, la Città di Paderno Dugnano ha la facoltà di destinare una quota definita annualmente con apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

Art. 13**Procedure per la presentazione dei progetti**

1. Per concorrere all'assegnazione dei finanziamenti per le attività e iniziative di cui al presente Regolamento, occorre presentare apposita domanda in carta semplice sul modulo predisposto dalla Città di Paderno Dugnano.

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato da un bando di partecipazione, con cadenza almeno annuale, redatto in conformità ai principi e criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 14**Norma finale**

1. In caso di dubbi interpretativi si fa espresso rinvio alla normativa di settore in vigore a livello nazionale e regionale.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa di settore in vigore al livello nazionale e regionale.